

**LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA REPLICABILITÀ DELLE
OFFERTE AL DETTAGLIO A BANDA ULTRALARGA SU FIBRA OTTICA
DELL'OPERATORE NOTIFICATO**

***ESITI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 332/13/CONS E
VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ***

Si illustrano di seguito i contributi degli operatori presentati nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 332/13/CONS e le conseguenti valutazioni dell'Autorità. In particolare, il testo è articolato in base alle principali tematiche emerse in fase di consultazione, di seguito elencate:

- Considerazioni carattere generale;
- Utilizzo dello strumento di *benchmarking* per la valutazione delle offerte *retail*;
- Analisi di replicabilità nel periodo transitorio e “mix produttivo”;
- Valutazione del costo della componente X_{ULB} ;
- Valutazione dei costi non di rete;
- Analisi DCF e durata del *Relevant Time Period*;
- Test *period by period*;
- Ulteriori considerazioni.

1. Considerazioni di carattere generale

Osservazioni degli operatori

Un operatore sottolinea che la delibera n. 332/13/CONS introduce per un periodo transitorio, all'art. 2, regole *ad hoc* per la valutazione della replicabilità, in contrasto con i principi della delibera n. 499/10/CONS; a parere dello stesso operatore, anche

l'allegato recante le norme in consultazione si pone in contrasto con il quadro regolamentare vigente.

Uno dei soggetti partecipanti alla consultazione chiede che l'analisi di replicabilità oggetto del presente provvedimento venga applicata a tutte le offerte su fibra indipendentemente dal piano di investimento NGAN di Telecom Italia. A tal fine, chiede che venga sostituito il riferimento alle offerte a banda ultralarga con la dicitura "offerte in fibra di Telecom Italia". Inoltre, propone un'integrazione dei riferimenti normativi ritenendo utile richiamare anche gli artt. 4 e 64 della delibera n. 731/09/CONS.

Un operatore chiede la revisione della delibera n. 499/10/CONS e della relativa circolare attuativa del giorno 8 luglio 2011 al fine di superare le attuali problematiche concorrenziali che interessano i servizi su rete in rame e di evitare eventuali trasposizioni sui servizi in fibra delle medesime criticità proprie dell'analisi di replicabilità dei servizi su rete in rame.

Inoltre, lo stesso operatore evidenzia il rischio che Telecom Italia, nel caso di offerte di *bundle* di servizi, possa proporre congiuntamente servizi regolamentati e non regolamentati operando sussidi incrociati tra le due tipologie di servizi, non rilevabili con un test di replicabilità svolto in forma aggregata. In tal senso l'operatore chiede che vengano definite all'interno del presente provvedimento opportune misure tese ad evitare la possibilità di realizzare sussidi incrociati e di porre in atto pratiche nocive per la concorrenza.

A tal riguardo, alcuni partecipanti alla consultazione non ritengono corretto il riferimento al "prezzo medio" e chiedono che il test venga effettuato su ciascun servizio al fine di evitare sussidi incrociati fra le offerte commercializzate.

Un operatore rileva che all'interno del documento posto in consultazione non risulta presente alcun riferimento alle modalità di valutazione delle offerte *retail* personalizzate in fibra presentate da Telecom Italia nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

Alcuni operatori sottolineano che l'analisi di replicabilità delle offerte deve essere sempre vincolata all'effettiva disponibilità tecnica dei servizi *wholesale* in fibra e delle procedure necessarie per l'attivazione di tali servizi da parte degli OLO.

Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alle tipologie di offerte oggetto del presente provvedimento si conferma che le attività di verifica riguarderanno tutte le offerte *retail* di servizi di accesso a banda larga su fibra ottica di Telecom Italia. Per quanto concerne il riferimento normativo alla delibera n. 731/09/CONS, si precisa che tale riferimento è implicito nel richiamo alla delibera n. 499/10/CONS, che è diretta conseguenza della delibera citata¹, e alla delibera n. 1/12/CONS, che in materia di replicabilità dei servizi di accesso a banda larga su fibra conferma le disposizioni contenute nell'art. 64 della delibera n. 731/09/CONS.

Relativamente alla revisione della delibera n. 499/10/CONS e della circolare attuativa del giorno 8 luglio 2011, l'Autorità osserva che tale aspetto non rientra nelle finalità del presente provvedimento. Tuttavia, si riserva di effettuare la revisione dell'impianto generale dei test di prezzo nell'ambito di un procedimento separato.

In relazione al rischio di sussidi incrociati nel caso di offerte *bundle* segnalato da alcuni soggetti partecipanti alla consultazione, si precisa che la delibera n. 499/10/CONS prevede che l'analisi di replicabilità sia svolta con riferimento al *bundle* nella sua interezza e non in forma separata per ciascun servizio incluso nell'offerta. Si ritiene pertanto di confermare tale impostazione, non rientrando nelle finalità del presente provvedimento l'innovazione della delibera n. 499/10/CONS. Difatti, come riportato nella premessa del documento di linee guida posto in consultazione dette finalità riguardano esclusivamente la definizione dei criteri applicativi del test di prezzo alle offerte *ultrabroadband* su fibra di Telecom Italia (e non una revisione della metodologia generale in materia di verifiche di replicabilità).

In relazione alle offerte in ambito "gara" si fa osservare che il testo delle linee guida rimanda, per quanto concerne i criteri e le metodologie generali di svolgimento delle verifiche di prezzo, ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS. In particolare, il paragrafo 2.4 di tale allegato già contiene le indicazioni supplementari applicabili ai test da svolgere nei casi di offerte in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore ("gare"). L'Autorità conferma quanto contenuto in tale paragrafo, evidenziando che lo stesso non necessita di integrazioni dovute alla tipologia di offerte (in fibra ottica) oggetto del presente provvedimento.

¹ Cfr. art. 64, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS.

Quanto alla replicabilità tecnica delle offerte, l'Autorità condivide quanto evidenziato da alcuni partecipanti alla consultazione, ritenendo che l'effettiva disponibilità dei servizi all'ingrosso sia vincolante per l'approvazione delle offerte. Nell'evidenziare che il presente provvedimento attiene alla definizione delle modalità attuative dei test volti a verificare la replicabilità economica delle offerte, l'Autorità sottolinea che il tema della replicabilità tecnica è stato già oggetto di un'apposita istruttoria, svolta in contraddittorio con gli operatori.

2. Utilizzo dello strumento di *benchmarking* per la valutazione delle offerte *retail*

Osservazioni degli operatori

Nell'ambito del proprio contributo alla consultazione, un operatore ha fornito una descrizione approfondita dello scenario di mercato delle offerte *retail ultrabroadband* tesa ad evidenziare il buon livello di competitività di tale mercato (nelle aree aperte ai servizi NGA, ovviamente), l'apprezzabile *market share* già detenuta da altri operatori e la conseguente possibilità, per tali operatori, di ingenerare con le proprie offerte *retail* impatti sulla competizione di portata pari a quelli derivanti dalle azioni commerciali della stessa TI. Ad avviso della società, l'Autorità dovrebbe tener conto di tale realtà nell'adozione del provvedimento in esame, prevedendo meccanismi di verifica della replicabilità delle proprie offerte al dettaglio fortemente ancorati all'osservazione del livello e della dinamica dei prezzi *retail* praticati dagli altri operatori.

Nello specifico, l'operatore ha osservato che le offerte su tecnologia di accesso in fibra ottica attualmente presenti sul mercato evidenziano caratteristiche di *up-selling* rispetto alle offerte su rete in rame, con un *mark up* di prezzo (riferito al canone mensile), mediamente quantificabile in circa 5 €. Tale valore potrebbe costituire, ad avviso della stessa società, un indicatore di riferimento nello svolgimento delle verifiche volte ad accertare la replicabilità delle offerte *ultrabroadband* da parte di un operatore alternativo efficiente.

Valutazioni dell'Autorità

In linea generale, l'Autorità ritiene condivisibile il richiamo all'osservazione dei prezzi praticati da tutti gli operatori, in linea generale ed in particolare alla luce delle caratteristiche del mercato dei servizi NGA, ancora in fase di sviluppo e consolidamento. L'Autorità sottolinea che l'utilizzo dello strumento del *benchmarking* è previsto già al par. 4.2. dell'allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS, in particolare quale “*strumento di ausilio – complementare a quello dell'analisi dei costi – nel processo di valutazione, al fine di tenere in conto la effettiva dinamica dei prezzi sul mercato e di apprezzare anche il rischio di estromissione dal mercato di concorrenti dell'operatore notificato*”.

Coerentemente con l'impostazione della delibera n. 499/10/CONS, l'Autorità ritiene opportuno avvalersi concretamente di tale strumento nello svolgimento dei test applicati alle offerte in fibra di Telecom Italia, onde verificare, attraverso un'assidua attività di monitoraggio dei prezzi praticati dagli operatori concorrenti di Telecom Italia, il grado di attendibilità e di accuratezza della soglia di replicabilità fissata mediante i test di prezzo. Tale attività consentirà di evitare che il *floor* di replicabilità costringa artificialmente Telecom Italia a praticare prezzi significativamente più alti rispetto a quello degli OLO e, nello stesso tempo, di valutare il rischio di esclusione dal mercato degli operatori concorrenti della stessa Telecom Italia laddove tale *floor* sia invece fissato ad un livello troppo basso.

D'altra parte, l'Autorità non ritiene di poter utilizzare il *benchmarking* di mercato quale unico strumento per la valutazione della replicabilità delle offerte *retail ultrabroadband* dell'operatore notificato.

Si osserva che la valutazione di replicabilità risponde all'obiettivo di verificare il rispetto, da parte di Telecom Italia, dell'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi all'ingrosso, e non può pertanto prescindere dal riferimento ai prezzi *wholesale* dei servizi sottostanti l'offerta al dettaglio. L'utilizzo del *benchmarking* quale unico strumento di valutazione equivarrebbe ad una verifica dei soli prezzi *retail*, mentre l'obiettivo dei test di replicabilità previsti dalla regolamentazione vigente non è il controllo dei prezzi *retail* quanto piuttosto l'accertamento che tali prezzi risultino sostenibili (e quindi replicabili) da parte di un operatore alternativo efficiente che acquisti dall'*incumbent* nei mercati a monte i servizi *wholesale* regolati.

Una siffatta metodologia di verifica risulterebbe pertanto contraddire gli schemi regolamentari vigenti e la stessa delibera n. 499/10/CONS, con particolare riferimento al par. 4.2. dell'allegato 1, che sottolinea il carattere di complementarità (e non di sostituibilità) del *benchmarking* rispetto all'analisi dei costi sottostanti l'offerta al dettaglio.

L'Autorità ritiene pertanto corretto confermare la metodologia di verifica basata sull'analisi dei costi, sottolineando che comunque lo strumento del *benchmarking* sarà tenuto in particolare considerazione nei casi di valutazione di offerte *retail ultrabroadband*, alla luce del carattere di novità di tali offerte e della particolare dinamicità del mercato, dal lato dell'offerta, nella fase di avvio della commercializzazione dei servizi al dettaglio su fibra ottica.

E' integrato quindi in tal senso il documento recante le Linee guida.

3. Analisi di replicabilità nel periodo transitorio e “mix produttivo”

Osservazioni degli operatori

Un operatore non concorda con la scelta di effettuare l'analisi di replicabilità considerando esclusivamente i costi dei servizi *bitstream* con interconnessione a livello di macro-area di raccolta, senza considerare un mix delle diverse soluzioni impiantistiche disponibili a livello *wholesale*, coerentemente con le disposizioni di cui alla delibera n. 499/10/CONS.

Difatti, ad avviso dell'operatore, tale scelta risulterebbe non coerente, da un lato, con l'attuale contesto di mercato in cui alcuni operatori stanno acquistando infrastrutture da soggetti terzi o procedendo all'acquisto di servizi *wholesale* diversi dal *bistream* e che necessitano di un livello di infrastrutturazione maggiore rispetto a quello richiesto per l'utilizzo di tale servizio *wholesale*, e dall'altro, con la posizione assunta nell'ambito della delibera n. 499/10/CONS, di svolgere l'analisi di replicabilità assumendo a riferimento le scelte impiantistiche di un concorrente efficiente. Inoltre, l'operatore ritiene che tale scelta sia in contrasto con il principio della *Ladder of Investment*, non incentivando lo sviluppo delle reti da parte dei concorrenti.

L'operatore ritiene, inoltre, che non sia corretto tenere conto del servizio di accesso *end to end* ai fini del test di replicabilità in quanto l'architettura prescelta da Telecom Italia nei propri piani di sviluppo è basata su un modello GPON in cui una singola fibra ottica è condivisa da più clienti. Un servizio di accesso *end to end*, invece, necessita di una configurazione FTTH, che Telecom Italia allo stato attuale possiede soltanto nella città di Milano, ma non fornisce agli operatori all'ingrosso in quanto acquista il tratto di fibra nella rete di distribuzione secondaria da Metroweb.

Alcuni operatori condividono l'orientamento dell'Autorità nella parte in cui individua il servizio *bitstream* NGA con interconnessione al nodo *Distant* quale riferimento per la valutazione delle offerte dei servizi di accesso a banda ultralarga, ma non concordano con la previsione di un mix produttivo. In particolare, due operatori osservano che l'adozione di un mix produttivo potrebbe orientare le strategie competitive degli OLO verso soluzioni architetture maggiormente tutelate attraverso lo strumento dei test di prezzo, limitando lo scenario competitivo dei servizi in fibra.

A parere di un soggetto partecipante alla consultazione, la definizione del mix produttivo non può avvenire prima di 18-24 mesi dal lancio effettivo dei servizi in fibra, mentre secondo un altro operatore non prima di 36 mesi.

Alcuni operatori chiedono quindi che il test previsto esclusivamente nel periodo transitorio ai sensi dell'art. 2 della delibera di consultazione n. 332/13/CONS sia applicato anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

Un operatore chiede che nelle more dell'approvazione delle presenti linee guida l'Autorità adotti una logica di controllo dei prezzi *retail* delle offerte a banda ultralarga su rete NGAN basata su un approccio *retail minus* con un *minus* fissato nella misura del 50%. In alternativa, propone che il test di prezzo venga effettuato singolarmente su tutte le catene impiantistiche dei servizi *wholesale* in fibra, inclusa la catena del servizio *end to end*. Nello specifico, alcuni operatori ritengono che qualora si applicasse il test esclusivamente sulla base del servizio *bitstream* NGA si finirebbe per impedire a qualsiasi operatore di avvalersi profittevolmente del servizio di accesso *end to end* il cui prezzo risulta significativamente maggiore rispetto a quello del servizio di accesso *bitstream* NGA con interconnessione al nodo *Distant*.

Un operatore ritiene che il servizio *end to end* debba essere espunto dal mix dei servizi che costituiscono la base di riferimento per l'analisi di replicabilità delle offerte *retail*.

Infatti, l'operatore ritiene tale servizio non sostenibile dal mercato a causa della scarsa trasparenza delle relative caratteristiche tecniche e condizioni economiche. Secondo il medesimo operatore, laddove si prevedesse la valutazione di un mix produttivo sarebbe necessario includere fra i fattori produttivi essenziali per la realizzazione dei servizi a banda ultralarga anche il servizio del segmento di terminazione. Un altro operatore invece ritiene che si debba includere anche il servizio di fibra spenta tra la centrale locale e l'armadio di strada e il servizio di collocazione all'armadio ripartilinea.

Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità evidenzia che l'orientamento proposto nell'ambito del documento di consultazione deriva dall'osservazione delle caratteristiche del mercato dei servizi di accesso *ultrabroadband*, ancora in fase embrionale. In tale fase appare corretto, in linea puramente teorica, consentire agli operatori, che non hanno ancora acquisito la massa critica di clienti in grado di giustificare forti investimenti infrastrutturali, di concorrere attraverso il ricorso a servizi all'ingrosso che non richiedono un elevato livello di infrastrutturazione e consentono di essere immediatamente presenti sul mercato.

D'altra parte, l'Autorità ritiene opportuno considerare anche che alcune risorse di rete necessarie alla fornitura di servizi al dettaglio su rete di accesso in fibra ottica sono condivise con la rete *legacy* in rame e pertanto i relativi investimenti infrastrutturali sono già stati effettuati dagli operatori.

Inoltre, nel corso del periodo di consultazione, è emerso che gli operatori stanno concretamente impiegando differenti catene impiantistiche per raggiungere i propri clienti finali, avvalendosi di diversi servizi *wholesale* regolati, tra cui il servizio VULA e il servizio di *sub-loop unbundling*.

Da ultimo, l'Autorità ravvisa l'esigenza di evitare la fissazione di una soglia minima di replicabilità tale da tenere artificialmente alto il livello medio dei prezzi, con conseguente freno alla più ampia diffusione presso i clienti finali dei servizi di accesso a banda ultralarga su fibra ottica.

Al fine di tener conto di tutte le evidenze emerse nel corso del procedimento di consultazione pubblica, l'Autorità ritiene corretto assumere a riferimento, in sede di prima applicazione del test e fino alla determinazione dei pesi del mix produttivo sulla base dell'attività di monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei servizi all'ingrosso, un operatore alternativo efficiente che utilizzi un mix di servizi *wholesale* composto al 50%

dai servizi *bitstream* NGA, al 40% dal servizio VULA e al 10% dal servizio di *sub-loop unbundling*.

Con riferimento alla quota dei costi dell'offerta determinata sulla base dei servizi *bitstream* NGA, l'Autorità ritiene inoltre necessario apportare una modifica alla proposta formulata nell'ambito del documento di consultazione.

Nel corso del periodo di consultazione si è rilevato che la tratta della rete compresa fra i nodi di livello gerarchico *parent* e *distant* attiene alla rete di trasporto ed è pertanto la stessa sia nel caso in cui l'infrastruttura di accesso è realizzata su rame che nel caso in cui il segmento di accesso è realizzato in fibra ottica. Come noto, la rete di trasporto è di fatto replicata dai maggiori operatori alternativi e si configura pertanto, ai fini del test di prezzo, come un input di rete replicabile dall'OLO efficiente, valorizzato di conseguenza tra i costi della componente X del test.

Si ritiene pertanto maggiormente corretto ipotizzare per la quota, pari al 50%, dei servizi *bitstream* NGA (nell'ambito delle modalità applicative dei test di prezzo che saranno adottate sino alla determinazione dei pesi del mix dei servizi *wholesale* del mercato 4 e del mercato 5) l'interconnessione al nodo *parent* e non al nodo *distant*, come inizialmente proposto nell'ambito del documento di consultazione.

Si modificano in tal senso i paragrafi 2.1. e 2.2 del documento posto a consultazione.

Quanto al mix produttivo dei servizi, in linea con le disposizioni contenute nella delibera n. 499/10/CONS, si ritiene che la ponderazione dei servizi all'ingrosso fondata sull'utilizzo dei medesimi da parte degli OLO sia opportuna al fine di incentivare lo sviluppo progressivo infrastrutturale degli operatori. Si conferma, quindi, la necessità di avviare una specifica attività di monitoraggio volta ad acquisire i dati relativi all'effettivo sviluppo ed utilizzo dei servizi all'ingrosso da parte degli operatori alternativi al fine di definire la catena impiantistica dei servizi da considerare per il calcolo dei costi sostenuti dagli OLO.

L'Autorità rileva che il servizio di accesso *end to end* risulta idoneo alla realizzazione di collegamenti punto-punto e ritiene pertanto opportuno il riferimento ai costi di tale servizio nei soli casi di verifiche relative ad offerte su rete punto-punto. E' conseguentemente modificato il relativo paragrafo delle linee guida.

Nel caso della catena impiantistica del *subloop unbundling*, l'Autorità ritiene corretto valutare sulla base delle evidenze rilevate nella fase di monitoraggio l'eventuale inclusione dei costi propri della fibra spenta in rete primaria tra i costi della componente W_{ULB} del test, relativi ad input di rete essenziali.

E' modificato il par. 2.1. delle linee guida al fine di tener conto delle osservazioni degli operatori in merito al servizio *end to end*, alla necessità di includere nella lista dei servizi essenziali del mercato 4 il servizio di accesso al segmento di terminazione e il servizio accessorio di collocazione al *cabinet*, nonché dell'opportunità di valutare sulla base delle evidenze rilevate nella fase di monitoraggio l'eventuale inclusione dei costi propri della fibra spenta in rete primaria tra i costi della componente W_{ULB} del test.

4. Valutazione del costo della componente X_{ULB}

Osservazioni degli operatori

Un operatore non concorda sulla modalità di calcolo della componente X_{ULB} basata soltanto sui servizi *bitstream*.

Relativamente alla valutazione dei costi secondo il principio dell'operatore egualmente efficiente (EEO) proposto in sede di consultazione, un operatore ritiene che tale scelta debba essere oggetto di approfondimento all'interno delle analisi dei mercati.

Alcuni soggetti partecipanti alla consultazione, invece, ritengono che, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione Europea nella Raccomandazione sulla regolamentazione dell'accesso alle reti NGA, sarebbe maggiormente appropriato adottare un test basato su una logica del concorrente ragionevolmente efficiente (REO) per tutte le componenti di costo (W, X e R). In particolare tali soggetti ritengono che l'approccio EEO non tenga opportunamente conto delle differenti economie di scala e di scopo esistenti tra Telecom Italia e i concorrenti.

Un operatore chiede che venga fornita una lista degli elementi di costo rientranti nella componente X.

Un altro operatore chiede che vengano considerati fra i costi di pertinenza dell'operatore efficiente anche i costi necessari per la migrazione dei servizi dalle reti ATM alle reti *Ethernet* su rame e dalle reti in rame a quelle in fibra.

Alcuni operatori osservano che all'interno della proposta di provvedimento posta in consultazione non è contenuto alcun riferimento alla stima dei costi della componente di trasporto nazionale e della banda internet da riservare all'utente. Al riguardo, richiamano la stima contenuta nella delibera n. 10/13/CIR² ai fini del dimensionamento di tali componenti nell'ambito del test di prezzo.

Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'approccio da utilizzare per la valutazione della componente X_{ULB} , coerentemente con la delibera n. 499/10/CONS, l'Autorità ritiene corretto confermare la scelta dell'approccio basato sull'operatore egualmente efficiente (EEO) che, come indicato al paragrafo 5.2.2 dell'allegato 1 a detta delibera, si fonda sul presupposto che un operatore efficiente non avrebbe nel medio-lungo termine alcun vantaggio economico ad investire nello sviluppo di una propria rete, se non fosse in grado di replicare la rete dell'*incumbent* a costi minori e solo al limite uguali a quelli dello stesso *incumbent*.

L'Autorità osserva che i costi inclusi nella componente X_{ULB} dipendono dalla catena impiantistica sottostante e non è quindi possibile individuare a priori i costi dei servizi ad essa afferenti, atteso che la valutazione del mix produttivo, come specificato sopra, verrà effettuata soltanto a seguito di una specifica attività di monitoraggio.

Per quanto concerne la banda di trasporto nazionale e la banda internet, il richiamo alla delibera n. 10/13/CIR non appare pertinente, in quanto le considerazioni ivi contenute si riferiscono alla tratta della rete di accesso, i cui costi sono valorizzati nell'ambito della componente W, e non alla tratta di trasporto, come tra l'altro chiaramente esposto al punto D.12 della suddetta delibera.

5. Valutazione dei costi non di rete

Osservazioni degli operatori

² Cfr par. 40-42 della delibera n. 10/13/CIR.

Per quanto concerne il calcolo dei costi non di rete dei servizi in fibra, un operatore condivide la scelta di mantenere invariate le percentuali di costi di rete totali fissate con la delibera n. 499/10/CONS.

Inoltre, ritiene che tale approccio non dipenda dalle caratteristiche delle offerte e che quindi valga anche per le offerte che non si configurano come *upselling* dei servizi offerti su rete tradizionale.

Altri soggetti partecipanti alla consultazione rilevano che le offerte dei servizi in fibra non si configurano come *upselling* dei servizi in rame in quanto presentano degli elementi di novità rispetto alle offerte su rete tradizionale, che richiedono degli sforzi aggiuntivi per la loro commercializzazione. In aggiunta, secondo gli operatori, nella fase iniziale di lancio delle offerte si potrebbero verificare numerose richieste di intervento tecnico con una conseguente lievitazione dei costi.

Due operatori ritengono che la componente R_{ULB} debba essere valutata adottando un approccio REO per tenere conto dell'economie di scala proprie degli OLO.

A parere di alcuni operatori, inoltre, i costi R_{ULB} pari al 10% dei costi di rete ($W+X$) – come proposto in consultazione per l'analisi *period by period* – sono insufficienti per coprire i costi commerciali sostenuti da un operatore ragionevolmente efficiente.

Un operatore osserva che sulla base dei dati provenienti dalle proprie funzioni di *marketing* il valore della componente R utilizzata per i test delle offerte in rame dovrebbe essere almeno pari al 35% dei costi della rete della catena impiantistica più penalizzante per gli OLO ($WLR + bitstream$). Analogamente sottolinea che il valore della medesima componente per i servizi in fibra dovrebbe essere presumibilmente maggiore del 35%.

Altri operatori, invece, ritengono che i costi di commercializzazione debbano essere valutati in misura pari al 30% dei costi di rete.

Un operatore osserva, sulla base di studi ed evidenze relative ad altre industrie a rete nella fase di lancio di servizi innovativi, che i costi commerciali in corrispondenza dell'introduzione sul mercato di un servizio innovativo aumentano in misura del 30-50%.

Valutazioni dell'Autorità

In linea generale, l'Autorità ritiene congruo ipotizzare un effettivo aumento (rispetto allo scenario delle offerte su rame) dei costi di commercializzazione delle offerte su fibra ottica nella fase di avvio della commercializzazione di tali servizi e per effetto degli investimenti necessari ad implementare tutte le attività di acquisizione del cliente, nonché quelle di *marketing* e di *caring*.

L'Autorità, al contempo, rileva che il valore dei costi di rete considerati nel test cui si applica il *mark up* che definisce i costi operativi è senza dubbio maggiore dati i prezzi dei servizi *wholesale* NGA, significativamente più elevati rispetto a quelli dei servizi di accesso regolati all'ingrosso su rame. Da ciò discende che, a parità di valori percentuali, sarà effettivamente imputato nello svolgimento del test un valore assoluto dei costi commerciali maggiore rispetto a quello considerato nel caso di analisi di offerte di servizi tradizionali.

In particolare, da alcune stime effettuate allo scopo di quantificare la differenza in valore assoluto tra l'importo dei costi commerciali imputato nel caso di analisi di offerte tradizionali e il medesimo valore nel caso di offerte *ultrabroadband*, a parità di valore percentuale del parametro R, è emerso un incremento del valore assoluto dei costi commerciali quantificabile tra il 30 e il 40%, sostanzialmente in linea con il valore derivante dall'analisi fornita da un operatore nel corso della consultazione.

L'Autorità evidenzia, infine, che un'eventuale modifica dei valori percentuali del parametro R devierebbe dalla portata del presente provvedimento, il cui obiettivo è unicamente quello di integrare la delibera n. 499/10/CONS allo scopo di renderla concretamente applicabile anche alle offerte *ultrabroadband*, e potrà essere valutata, se del caso, in sede di adeguamento della metodologia generale in materia di test di prezzo. L'Autorità ritiene pertanto congruo confermare i valori del parametro R proposti nel documento di consultazione.

6. Analisi DCF e durata del *Relevant Time Period*

Osservazioni degli operatori

Un operatore condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'analisi cumulativa di ciascuna offerta in fibra e dell'insieme di promozioni programmato nell'anno sull'offerta stessa. Inoltre, concorda sull'analisi congiunta delle offerte su rete in rame e delle offerte su rete in fibra che si configurano come *upselling* di quelle in rame.

Un operatore non ritiene condivisibile l'invio dei dati di consuntivo relativi al numero di attivazioni di ciascuna offerta e promozione, ritenendo che tale previsione costituisca un ulteriore rimedio a proprio carico, non previsto dalle delibere n. 731/09/CONS e n. 499/10/CONS.

Secondo l'operatore, non risulta corretto a tal proposito il richiamo all'art. 68, comma 5 della delibera n. 731/09/CONS e al paragrafo 4.1 dell'allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS.

Relativamente allo stesso punto (dati di consuntivo), alcuni operatori chiedono che venga resa esplicita in delibera l'azione che sarà intrapresa laddove si verifichi che un'offerta non risulti più replicabile a seguito dell'aggiornamento dei modelli con i valori di consuntivo.

Alcuni operatori non condividono la previsione del *Relevant Time Period* di durata pari a 36 mesi e chiedono che venga esplicitata nell'ambito del provvedimento finale la motivazione che induce a ritenere maggiore il tempo di permanenza media di un cliente su un'offerta NGA rispetto ad un'offerta in rame. Due operatori, in particolare, ritengono rispettivamente che tale parametro debba essere pari a 18 mesi e a 12 mesi.

Un operatore ritiene che non rientri tra le finalità del provvedimento oggetto di consultazione la modifica del *Relevant Time Period*.

Inoltre, quanto alla possibilità che l'analisi DCF venga effettuata cumulativamente su ciascuna offerta *retail* a banda ultralarga e sull'insieme di promozioni programmato sull'offerta nell'anno di riferimento, più operatori non condividono tale orientamento in quanto potrebbe consentire a Telecom Italia di effettuare dei sussidi incrociati fra diverse promozioni e favorirebbe immotivatamente alcuni profili o soluzioni impiantistiche. A parere di un soggetto partecipante alla consultazione, data l'inattendibilità dei dati previsionali sulle acquisizioni di clienti nell'arco di 24 mesi, l'analisi DCF dovrebbe essere effettuata per singolo cliente e singola promozione.

Anche un altro operatore ritiene che il test DCF debba essere effettuato con riferimento al singolo cliente.

Quanto alla possibilità di applicare l'analisi DCF in forma congiunta alle offerte di servizi tradizionali e alle offerte *ultrabroadband*, alcuni operatori non concordano con

tale orientamento. In particolare, un operatore ritiene che i servizi erogati sulla rete in rame e sulle rete in fibra siano totalmente diversi dal punto di vista tecnologico, della qualità del servizio, dei livelli di guasto e della *customer experience*.

Un operatore ha evidenziato inoltre che la modalità di svolgimento dell'analisi proposta nel documento di consultazione comporterebbe una drastica riduzione dello spazio competitivo per gli operatori che intendono effettuare una politica di sostituzione fra servizi tradizionali su rame e servizi innovativi su fibra, impedendo a tali operatori la possibilità di recuperare gli ingenti investimenti effettuati nella fase di sviluppo del mercato.

Infine, alcuni operatori rilevano la necessità che il WACC utilizzato nell'ambito del presente procedimento sia il medesimo utilizzato nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte all'ingrosso in fibra di Telecom Italia e dell'analisi di mercato sui mercati 1, 4 e 5.

Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alla proposta di applicare l'analisi DCF in forma aggregata ai servizi tradizionali su rame e ai servizi su tecnologia in fibra ottica, l'Autorità ritiene condivisibili le preoccupazioni in merito alle possibili ricadute di tale approccio sul mercato e sulle politiche industriali degli operatori. E' riformulato pertanto il relativo riferimento nel par. 3.1. delle linee guida prevedendo che in fase di prima applicazione il test DCF venga svolto separatamente per i servizi NGA; sulla base dell'effettivo posizionamento di mercato delle offerte in fibra (sostituzione delle offerte in rame ovvero complementarietà) l'Autorità valuterà l'opportunità di impiegare il test congiunto.

E' confermata invece la modalità di svolgimento dell'analisi DCF riportata al par. 3.1. delle linee guida, laddove si prevede che il test si applichi cumulativamente a ciascuna offerta a banda ultralarga dell'operatore notificato su infrastruttura di accesso in fibra ottica. Tale impostazione risulta in linea con la posizione espressa da alcuni operatori in merito all'opportunità di una valutazione separata di offerte su tecnologie diverse e con velocità trasmissive differenti.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati di consuntivo relativi al numero di attivazioni, l'Autorità richiama quanto già chiarito sul punto nell'ambito della circolare recante le

modalità attuative della delibera n. 499/10/CONS, con particolare riferimento ai punti 17 e 18.

Quanto al tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC), si osserva che il WACC impiegato ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi *wholesale* NGAN all'ingrosso contenuti nell'ultima Offerta di Riferimento approvata dall'Autorità è il medesimo stabilito con delibera n. 578/10/CONS. L'osservazione formulata dagli operatori risulta pertanto rilevare solo sul piano formale, atteso che il testo posto in consultazione già contemplava la necessità di far riferimento alle successive modifiche ed integrazioni della summenzionata delibera n. 578/10/CONS. Tuttavia, al fine di tener conto delle suddette osservazioni, si riformula il testo delle linee guida onde chiarire che sarà utilizzato il medesimo valore del WACC impiegato ai fini della determinazione dei prezzi *wholesale* dei servizi di accesso su fibra di cui all'ultima Offerta di Riferimento approvata.

Con riferimento alla previsione relativa al *relevant time period*, l'Autorità ritiene necessario evidenziare quanto segue.

Innanzitutto, si rileva che già nell'ambito della delibera di riferimento in materia di test di prezzo era stato chiarito che il periodo di applicazione del test DCF sarebbe stato oggetto di una valutazione periodica da parte dell'Autorità, volta a verificare la congruità di tale periodo anche sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione del test. La previsione di un orizzonte temporale diverso rispetto a quanto stabilito all'allegato 1 della delibera n. 499/10/CONS risulta quindi del tutto coerente con il disposto di tale delibera alla luce delle differenze tra gli "oggetti" dell'analisi, poiché la stessa delibera n. 499/10/CONS aveva come detto contemplato tale possibilità.

In secondo luogo, l'Autorità evidenzia il livello degli investimenti necessari alla realizzazione dell'infrastruttura di accesso in fibra ottica e alla commercializzazione di offerte commerciali basate su quest'ultima, investimenti senza dubbio maggiori rispetto a quelli connessi alle offerte su rete tradizionale: per tale motivo, si ritiene ragionevole consentire all'operatore assoggettato al test la possibilità di recuperare tali investimenti in un periodo di tempo maggiore rispetto a quello assunto a riferimento per le verifiche di offerte su rete tradizionale in rame.

Da ultimo, con riferimento all'argomentazione relativa alla permanenza media dei clienti sull'offerta, si osserva che lo scenario di mercato che si sta delineando, per quanto fluido, è caratterizzato da una disponibilità di offerte al dettaglio su fibra e da una frequenza di proposizione di offerte promozionali in grado di attrarre il cliente

sicuramente inferiori rispetto all'analogo scenario delle offerte di servizi tradizionali. Ciò lascia dedurre che l'incentivo al cambiamento di offerta operatore da parte del cliente finale che ha sottoscritto un'offerta *ultrabroadband* sarà ridotto e di conseguenza la permanenza sull'offerta dovrebbe rivelarsi mediamente maggiore.

Per quanto argomentato, l'Autorità ritiene di confermare il *relevant time period* di trentasei mesi proposto nell'ambito del documento di consultazione.

7. Test *period by period*

Osservazioni degli operatori

Un operatore ritiene che ai sensi della delibera n. 499/10/CONS le offerte in fibra non debbano essere sottoposte ad analisi *period by period* in quanto assimilabili ad offerte innovative, che la delibera n. 499/10/CONS prevede siano esonerate da tale analisi. Infatti, a parere dell'operatore, tali offerte costituiscono una novità sotto il profilo della catena produttiva, del processo di gestione (*provisioning* e vendita) e della domanda da parte dei clienti. Tale operatore ha evidenziato che il test *period by period* potrebbe dar luogo a risultati errati se applicato ad offerte innovative, poiché l'introduzione di un nuovo prodotto o di un nuovo processo si basa su fattori di produzione non consolidati la cui valutazione nel breve periodo potrebbe condurre a risultati fuorvianti.

Inoltre, a parere dell'operatore, l'offerta dovrebbe essere comunque analizzata congiuntamente insieme alle promozioni.

Un operatore condivide l'orientamento dell'Autorità di sottoporre al test *period by period* ogni singola offerta commerciale che Telecom Italia intenda lanciare sul mercato.

Alcuni operatori ritengono non corretto esonerare le promozioni c.d. "*rush*" dall'analisi *period by period*.

Sullo stesso punto, un operatore chiede anche che venga fornita all'interno del provvedimento finale la definizione di promozioni "*rush*" al fine di evitare eventuali abusi da parte di Telecom Italia.

Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'osservazione formulata da un operatore, secondo cui le offerte in fibra non debbano essere sottoposte ad analisi *period by period* in quanto offerte innovative, l'Autorità ritiene necessario richiamare l'attenzione sul fatto che la previsione della delibera n. 499/10/CONS si fonda sul carattere di innovatività del servizio finale e non dell'infrastruttura di rete sottostante, come invece nel caso in esame.

Tale previsione, inoltre, non poteva tener conto dei successivi provvedimenti in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione, all'esito dei quali l'Autorità ha accertato una posizione di significativo potere nei mercati all'ingrosso in capo a Telecom Italia ed imposto conseguentemente alla stessa società una serie di obblighi *ex ante*, tra cui è rilevante in questa sede l'obbligo di replicabilità dei prezzi finali stabilito all'art. 30 della delibera n. 1/12/CONS.

Il servizio innovativo qui in esame si basa comunque sul ricorso ad un *essential facility* regolata, ragion per cui l'Autorità ha previsto - tra gli altri - l'obbligo di replicabilità dei prezzi finali, già richiamato, con l'obiettivo di evitare possibili fenomeni di compressione dei margini da parte dell'operatore dominante con conseguenze escludenti per gli operatori alternativi concorrenti.

Ebbene, soprattutto e a maggior ragione nella fase di sviluppo del mercato, l'Autorità giudica necessario porre in campo tutte le misure previste atte a prevenire tali fenomeni, e pertanto non ritiene di poter esonerare *tout court* le offerte *ultrabroadband* dal necessario superamento del test *period by period*.

D'altra parte, proprio come previsto dalla delibera n. 499/10/CONS, appare opportuno prevedere la possibilità di applicare esclusivamente la verifica DCF laddove l'offerta si configuri come effettivamente innovativa. Sul punto, al par. 81 della suddetta delibera, l'Autorità aveva già espresso la seguente valutazione: "...si ritiene che per le offerte di servizi innovativi l'approccio prospettico del DCF sia più opportuno rispetto ad un modello basato su dati contabili storici in quanto quest'ultimo potrebbe portare ad una errata valutazione dei ricavi attesi e dei costi".

L'Autorità ritiene in ogni caso opportuno chiarire che il requisito dell'innovatività dell'offerta sarà valutato alla luce del reale carattere di novità dei servizi inclusi e non potrà derivare automaticamente dalla maggiore velocità trasmissiva dovuta all'infrastruttura di accesso in fibra ottica.

Inoltre, coerentemente con le modalità applicative delle verifiche di prezzo attualmente applicate alle offerte tradizionali, l'Autorità ritiene che da tale vincolo possano essere escluse le offerte *entry level*, finalizzate a stimolare lo sviluppo del mercato; in tale categoria rientrano le promozioni c.d. *rush*, ad impatto limitato sul mercato, commercializzate per intervalli di tempo particolarmente ridotti e/o attraverso alcuni specifici e limitati canali di acquisizione (ad esempio mediante il solo canale *web*) e le promozioni c.d. "*limited edition*", per le quali l'operatore sottoposto al test comunica preventivamente un numero massimo di acquisizioni nel periodo di commercializzazione (laddove tale numero risulti di ridotto impatto percentuale rispetto al totale delle attivazioni dell'offerta nel medesimo periodo).

In definitiva, si ritiene opportuno confermare l'orientamento proposto nel documento di consultazione, integrando il par. 3.2. delle linee guida allo scopo di esplicitare che le offerte *entry level* e le offerte *rush* sono esonerate dal test *period by period*, e che, inoltre, l'Autorità valuterà, a seconda dei casi, l'opportunità di non applicare la verifica *period by period* alle offerte innovative.

8. Ulteriori Considerazioni

Osservazioni degli operatori

Un soggetto partecipante alla consultazione precisa che gli operatori che non posseggono proprie infrastrutture di rete non sono in grado di competere con Telecom Italia e con gli altri operatori acquistando servizi *bitstream* NGA, a causa della scarsa marginalità prodotta da tali servizi.

Alcuni operatori rilevano che la formula proposta per l'applicazione del test non prevede una specifica componente relativa al margine di profitto dell'operatore che compete con Telecom Italia. Per tale ragione chiedono una revisione della formula presente nel documento posto in consultazione introducendo un adeguato *markup* distinto dal costo del capitale (WACC).

Un partecipante alla consultazione chiede che venga integrata la catena produttiva rappresentata all'interno dello schema di provvedimento affinché il test di prezzo venga applicato a tutte le offerte in fibra commercializzate da Telecom Italia, incluse quelle basate su accessi con topologia punto-punto, da tempo disponibili sul mercato. In

particolare, sottolinea che tali offerte non sono state incluse all'interno dell'offerta di riferimento *bitstream* NGAN³, nonostante ciò fosse stato richiesto esplicitamente dal medesimo soggetto sulla base dell'obbligo generale di cui all'art. 4 della delibera n. 731/09/CONS. Ciononostante, ritiene che le offerte basate su tali servizi commercializzate da Telecom Italia debbano essere sottoposte a test di replicabilità.

Valutazioni dell'Autorità

Per quanto concerne il margine di profitto, l'Autorità osserva che ogni eventuale modifica della formula del test devierebbe dalla portata del presente provvedimento, in quanto costituirebbe una modifica della metodologia generale prevista dalla delibera n. 499/10/CONS (e quindi la formula di applicazione ivi stabilita). Il presente provvedimento mira invece esclusivamente ad integrare la delibera di riferimento in materia di test di prezzo, rendendola concretamente applicabile alle verifiche relative ad offerte *retail ultrabroadband*. Coerentemente con questa impostazione si ritiene opportuno confermare la formula del test di replicabilità proposta all'interno del documento di consultazione.

Per quanto concerne le offerte in fibra di tipo punto-punto, l'Autorità osserva che le stesse sono basate su prodotti all'ingrosso non regolati e ritiene pertanto che non possano essere sottoposte alla verifica di replicabilità.

³ Cfr. delibera n. 10/13/CIR.